

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 17/10/2022

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 116

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: **Articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Indennità una tantum pari a 150 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti.**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti prevista dall'articolo 18 del*

INDICE

Premessa

1. Quadro normativo
2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell'indennità *una tantum*
 - 2.1 Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
 - 2.2 Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
 - 2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
3. Istruzioni contabili

Premessa

Nel quadro delle ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 223 del 23 settembre 2022 (data di entrata in vigore 24 settembre 2022), prevede, agli articoli 18 e 19, il riconoscimento di un'indennità *una tantum* a determinate categorie di soggetti.

In particolare, l'articolo 18 del citato decreto-legge prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto-legge.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell'indennità di cui al citato articolo 18.

1. Quadro normativo

Il decreto-legge n. 144/2022, come anticipato in premessa, ha previsto all'articolo 18, comma 1, quanto segue: *“Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16”*.

L'articolo citato prevede che l'indennità sia *“riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022”* (cfr. il comma 1) e che, *“nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità [...] è compensato attraverso la denuncia”* UniEmens (cfr. il comma 5).

Si evidenzia che l'erogazione della indennità, ai sensi dell'articolo 18 in esame, per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l'istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori a tempo determinato. L'articolo 01, comma 10, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevede, infatti, la possibilità di compensare le prestazioni a carico dell'INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato. L'esclusione dell'istituto della compensazione per tali rapporti di lavoro tiene conto dell'elevato ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell'elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi

datori di lavoro agricoli.

L'erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

Si precisa che nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell'articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017.

Possono accedere al riconoscimento dell'indennità *una tantum* di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

La predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022 e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 18, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022), con la denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022.

Il comma 2 del medesimo articolo 18 dispone che: *“L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”*. Pertanto, l'indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro cui al predetto comma 1 (cfr. il flusso UniEmens, elemento <RetribTeorica> di <DatiRetributivi>).

Diversamente, alla luce del predetto riferimento in norma a *“eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”*, la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell'ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell'Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

Tale indennità *una tantum* di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, *“di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16”* del decreto-legge n. 144/2022. Si tratta delle prestazioni per le quali è l'INPS a erogare direttamente l'indennità *una tantum* di 150 euro.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 18 in commento prevede che: *“L'indennità una tantum [...] spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”*.

Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

L'indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia UniEmens la predetta indennità di 150 euro,

L'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.

Si precisa, al riguardo, che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno congruato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

Si osserva, infine, che l'articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022, ai commi 13 e 14, prevede che l'INPS, a domanda, erogherà l'indennità *una tantum* “ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e ai “lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati” e che hanno avuto un “reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021”.

A tale proposito, si rileva che quanto previsto dal menzionato articolo 19, relativamente al pagamento diretto da parte di INPS, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021.

Pertanto, con la retribuzione di novembre 2022, come sopra individuata, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell'articolo 19.

Il pagamento da parte dell'INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

L'erogazione dell'indennità *una tantum* da parte dei datori di lavoro, nei differenti casi sopra precisati, come anticipato, genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Di seguito si riportano le istruzioni per la compensazione del relativo credito sul flusso UniEmens.

2. Modalità di esposizione dei dati relativi al congruo dell'indennità *una tantum*

2.1 Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “**L033**”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese “2022/11”;
 - nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

2.2 Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell'indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di novembre 2022 l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 11;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “44”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum art. 18 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare pari a 150 euro.

2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022, nelle denunce “PosAgri” del mese di riferimento delle competenze di novembre 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che assume il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144”.

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “X” dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità *una tantum* da recuperare.

Si evidenzia che il codice retribuzione “X” può essere valorizzato esclusivamente per gli operai a tempo indeterminato, stante l'inapplicabilità dell'istituto della compensazione per gli operai agricoli a tempo determinato.

3. Istruzioni contabili

Gli oneri per l'indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro, prevista dall'articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022, a carico dello Stato, saranno rilevati nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione oneri vari (GAZ).

Tale indennità verrà anticipata ai lavoratori dai datori di lavoro e l'onere sostenuto sarà recuperato utilizzando, in sede di denuncia contributiva mensile, il codice elemento “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”, che alimenterà il conto di nuova istituzione:

GAZ30241 – per rilevare l'indennità una tantum (150 euro) corrisposta ai lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici, anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto - articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Lo stesso conto verrà utilizzato per la rilevazione contabile delle indennità erogate a favore dei dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, dei dipendenti da datori di lavoro privati e dei lavoratori dipendenti del settore agricolo.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta, nell'Allegato n. 1, la variazione intervenuta al piano dei conti.

Il Direttore Generale

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.